

Legge regionale 04 aprile 2013 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

Art. 90

(Rendicontazione di misure contributive complesse)

1. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle imprese conseguenti alla crisi internazionale anche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa connesse alla fase di rendicontazione di incentivi in materia di attività produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in caso di misure contributive di particolare complessità, a prevedere nei relativi regolamenti attuativi quanto previsto all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 come unica modalità di rendicontazione.